Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 15208 76.11.2016 del 1 9 116. 2016/Pos. n. 3

Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Funzione pubblica e personale Serv. XIV – Gestione giuridica ed economica personale Assessorato Infrastrutture e mobilità

(Rif. nota n. 74751 del 20 maggio 2016)

OGGETTO: Oneri riscatto corso di laurea. Ricorso gerarchico avverso provvedimento di quantificazione. Quesito.

1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento rappresenta che due dipendenti regionali con qualifica di funzionario direttivo, con istanze presentate nel 1997 e più volte reiterate, hanno richiesto, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 184/1997, il riscatto, ai fini pensionistici, degli anni relativi al corso di laurea dagli stessi frequentato.

Con note n. 39117 del 9 marzo 2016 e n. 50176 dell'1 aprile 2016, sono stati loro notificati i provvedimenti relativi alla quantificazione degli importi da pagare e alle modalità di pagamento.

Con ricorsi gerarchici, pressoché identici, i due funzionari hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti sopra indicati ritenendo illegittima la determinazione del *quantum debeatur* effettuata dall'Amministrazione

effettuata dall'Amministrazione.

rmo

Sostengono i ricorrenti che, in quanto dipendenti riconducibili al c.d. Contratto 1, la quantificazione delle somme dovute per il riscatto degli anni relativi al corso di laurea non andava effettuata applicando le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 184/1997 (c.d. calcolo statale della riserva matematica), ma applicando quanto previsto dall'art. 77 della L.r. n. 41/1985.

Ciò posto, codesto Dipartimento chiede il parere di questo Ufficio in ordine all'accoglimento o meno dei predetti ricorsi gerarchici.

Al riguardo specifica che per casi analoghi è sempre stata applicata la disposizione contenuta nel citato art. 2 del D.Lgs. n. 184/97 e che la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, ha sinora condiviso l'operato dell'Amministrazione regionale, respingendo i ricorsi proposti da alcuni dipendenti avverso i provvedimenti di liquidazione degli oneri dovuti per il riscatto della laurea.

Specifica altresì che, con due recenti sentenze, la Sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti ha riformato due sentenze della Sezione di primo grado, riconoscendo ai lavoratori il diritto alla applicazione della L.r. n. 41/85.

Tali recenti pronunce contrastano con le precedenti sentenze e con la prassi consolidata, rendendo, dunque, necessario acquisire al riguardo l'avviso di questo Ufficio.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno segnalare che questo Ufficio è istituzionalmente deputato a rendere pareri su specifici quesiti di diritto di carattere generale o su questioni interpretative e/o applicative relative a norme regionali.

Resta esclusa, invece, qualsiasi attività di consulenza sul corretto svolgimento di attività riconducibili esclusivamente alle competenze dell'Amministrazione attiva.

Tuttavia, in un'ottica di fattiva collaborazione non ci si esime dal formulare talune brevi considerazioni, fermo restando che ogni decisione in merito all'accoglimento o meno dei predetti ricorsi è rimessa a codesta Amministrazione.

L'art. 77 della L.r. 29 ottobre 1985, n. 41 così statuisce : "Nei casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione, il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è quello previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73".

Il citato art. 9 della L.r. 3 maggio 1979, n. 73 ha sostituito l'<u>art. 30</u> della <u>legge regionale 23</u> <u>febbraio 1962, n. 2, prevedendo nuove modalità di computo del contributo di quiescenza dovuto dal personale in servizio per i casi di riscatto dei periodi universitari¹.</u>

I "casi di riscatto dei periodi universitari", ai sensi del richiamato art.77 della L.r. n.41/1985, sono stati individuati facendo riferimento "alla vigente legislazione" e cioè, in assenza di specifica previsione contenuta nella legge regionale, all'art.13 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a mente del quale: "Il dipendente civile al quale sia stato richiesto,"

I contributi di quiescenza e di previdenza a carico dell'Amministrazione regionale sono commisurati rispettivamente al 17,70 per cento ed al 2 per cento della retribuzione annua di cui ai commi precedenti. L'Amministrazione regionale, tuttavia, non provvede all'effettiva determinazione ed accantonamento delle somme corrispondenti ai suddetti contributi a carico della stessa, ritenendosi ad ogni effetto comprese le somme relative negli stanziamenti di bilancio per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale della Amministrazione regionale.



... ".

¹L'art.30 della L.r. n. 2/1962, come sostituito dall'art.9 della L.r. n. 73/1979, così recita: "Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili.

Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, della tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo dell'indennità di buonuscita.

come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento

può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli

studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento...".

Successivamente, nella materia in esame è intervenuto l'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997,

n.184, che ha ampliato il novero dei soggetti titolati a richiedere il riscatto della laurea, ai fini

pensionistici, prevedendo che tale facoltà sia riconosciuta anche quando la laurea non

costituisce condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Tale articolo è stato ritenuto applicabile al personale regionale dal Consiglio di Giustizia

Amministrativa che, con parere n.1103/1998, reso nell'Adunanza del 10 novembre 1998, ha

fornito, su richiesta della Direzione regionale Servizi di quiescenza, il proprio orientamento

nella materia de qua.

La Direzione regionale Servizi di quiescenza, acquisito il parere del C.G.A., con circolare

n. 574 dell'8 febbraio 1999 ha precisato che: "Pregiudizialmente il collegio ha osservato,

condividendo l'assunto dell'ufficio, doversi ritenere applicabile l'art.2 del decreto legislativo

30 aprile 1997, n.184 al personale regionale, la cui equiparazione al personale statale

dipende dall'art.14, lettera q, dello Statuto che, nel prevedere la legislazione esclusiva della

Regione in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati regionali, stabilisce il

principio secondo cui detto trattamento non deve essere inferiore a quello del personale dello

Stato".

Inoltre, continua la circolare, riportando sempre quanto precisato dal C.G.A., il contributo

previsto dall'art. 77 della L.r. n. 41/1985 riguarda: "solo i dipendenti per i quali il periodo di

studi universitari oggetto di riscatto si riferisce a diplomi che costituiscono condizione

necessaria per l'ammissione in servizio. Viceversa negli altri casi, sia per i dipendenti

regionali che per quelli statali, il riscatto è sottoposto alle diverse e più onerose regole di

regionali che per quelli siaiani, il riscano è sonoposto une urrerice è più one cese regere ur

calcolo stabilite dalla legge 1338/1962 stante il chiaro rinvio dell'art.2, comma 4, del d.lgs.

n.184/1997".

1

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo U.R.P. tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv.Marina Miceli tel 091.70749950 – e.mail: marina.miceli @.regione.sicilia.it

HH K La circolare in commento conclude specificando che tale entità dell'onere di riscatto vale:

"sia per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della L.r. n.2/1962 sia per

quello entrato successivamente all'entrata in vigore della L.r. 21/1986".

Sino ad oggi, pertanto, codesta Amministrazione, sulla base di una prassi consolidata - che

trae origine, come chiarito, da un parere reso al riguardo dal C.G.A. - ha liquidato le somme

dovute dai dipendenti per il riscatto della laurea, quando la laurea non costituisce titolo per

l'ammissione in servizio, secondo le regole più onerose previste dal legislatore statale.

Ciò premesso, segnala il richiedente che con due recenti sentenze, emesse in grado di

appello, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, discostandosi dal

precedente trend ed in riforma delle sentenze di primo grado conformi ad un orientamento

consolidato, ha affermato che: " ... senza una modifica della norma regionale prevista nel

citato art. 77 della L.r. n. 41 del 1985, non possono essere utilizzati i criteri di determinazione

previsti nel nuovo decreto legislativo." (cfr. sentenze n. 166/2012 e n. 176/2014).

Ora, ferma restando l'autorevolezza delle pronunce del Giudice di appello di riforma delle

sentenze emesse dal giudice di prime cure, si osserva che le (due) sentenze in esame non

costituiscono indirizzo giurisprudenziale uniforme e consolidato, e che nel nostro ordinamento

la sentenza fa stato tra le parti, e non introduce nuovi principi di diritto vincolanti anche al di

fuori del giudicato e oltre le parti processuali, come ad esempio avviene, in base al principio

dello stare decisis, negli ordinamenti di common law.

Pertanto, al di là dell'identità delle pronunce in riforma della Sezione d'Appello della Corte

dei conti, non sembra, invero, che, in assenza di un obbligo di estensione del giudicato, ad oggi

la prassi applicativa consolidatasi nel tempo (basata su un autorevole parere del C.G.A. e

confermata, sino ad oggi, dalle pronunce di primo grado) vada immediatamente modificata.

Va da sé che, se tale orientamento dovesse essere confermato da ulteriori pronunce, codesto

Dipartimento dovrà rivalutare la prassi sin qui seguita, al fine di evitare ipotesi di contenzioso

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv.Marina Miceli tel 091.70749950 – e.mail: marina.miceli @.regione.sicilia.it

UM

con probabili prospettive di soccombenza. Opportuno appare, poi, sottoporre la questione anche alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, che rappresenta l'Amministrazione regionale/il Fondo Pensioni nei giudizi d'appello dinanzi alla Corte dei conti.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

4 Matrarella

(Avv. Marina Miceli - visto Avv. Maria Mattarella)

L'AVVOCATO GENERAL

(Cons. Romeo Palma)

